

dei detti stabili e mobili, il ministro delle finanze emetterà a favore della cassa stabilita coll'articolo 6 cedole a carico dello Stato portanti annualità perpetue alla ragione del 4 per cento.

« Art. 19. La vendita dei predetti stabili e mobili a favore delle provincie e dei municipi potrà aver luogo per trattativa privata sopra perizia del loro valore da eseguirsi nella conformità che sarà pure prescritta nel regolamento di cui nell'articolo precedente.

« La stima sarà fatta da tre periti, uno dei quali sarà nominato dal Governo, l'altro dai Consigli amministrativi della provincia o del comune, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situati i beni.

« Sul valore dei beni così stabilito, le provincie ed i municipi che ne faranno l'acquisto corrisponderanno alla detta cassa l'interesse in ragione del 4 per cento, più l'1 per cento per fondo di sdebitazione.

« Mediante questo pagamento saranno liberati nel periodo di anni 42.

« Art. 20. Ogni altra vendita dovrà farsi ai pubblici incanti.

« Però, dopo la diserzione di due incanti, ovvero se si tratti di stabili o mobili il cui valore non ecceda le lire 1000, è autorizzata la vendita a trattative private.

« Il Governo è pure autorizzato a vendere ai patroni laici, a trattative private, i beni separati per l'adempimento dei pesi e quelli che sarebbero spettati al patrono ecclesiastico, contemplati sotto le lettere *a, b, d* dell'articolo 9, sopra stima a farsi da tre periti eletti, uno dal Governo, l'altro dai patroni, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situati i beni.

« Il prezzo che si ricaverà dalle alienazioni contemplate nel precedente articolo 19 e nel presente sarà versato nella cassa dello Stato, e formerà un'apposita categoria del bilancio attivo. In corrispondenza però delle somme che saranno così versate, il ministro delle finanze emetterà, a favore della cassa di cui all'articolo 6, cedole a carico dello Stato, conformi a quelle di cui all'articolo 18 e portanti la stessa rendita. »

A questo articolo si sono proposti due emendamenti: l'uno è del deputato Demarchi, il quale, oltre di essersi riservata la facoltà di svolgere quello relativo all'articolo 9, consistente nel dire « salvo il disposto dell'articolo 20, secondo alinea, » presentò un altro emendamento all'articolo 20, mediante il quale si proporrebbe di sostituire al secondo alinea le seguenti parole:

« Ai patroni laici, di cui parla l'articolo 9, è fatta facoltà di evitare la separazione in esso accennata all'alinea *a*, pagando per l'adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare, ed il Governo potrà vendere, a trattative private, agli stessi patroni laici quei beni che sarebbero spettati al patrono ecclesiastico, secondo la disposizione dell'alinea *d* del detto articolo 9, sopra stima... » (*Il resto come nel progetto della Commissione*)

L'altro emendamento è proposto dal deputato Valerio, e formerebbe un articolo a parte.

Il deputato Demarchi ha la parola.

**DEMARCHI.** Io dirò poche parole intorno al mio emendamento, perchè tanto la Commissione quanto il Ministero ne hanno accettata la sostanza.

Coll'articolo 9, stato votato, si è stabilito che sarà separata dalla dote dei benefici la parte necessaria a soddisfarne i pesi

Questa separazione venne poi meglio specificata nell'alinea

che comincia colle parole: « Il Governo è pure autorizzato, ecc. »

Darò lettura di quest'alinea per spiegare la differenza del sistema che io voglio introdurre. Esso è così concepito:

« Il Governo è pure autorizzato a vendere ai patroni laici, a trattative private, i beni separati per l'adempimento dei pesi e quelli che sarebbero spettati al patrono ecclesiastico contemplati sotto le lettere *a, b, d* dell'articolo 9, sopra stima a farsi da tre periti eletti, uno dal Governo, l'altro dai patroni, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situati i beni. »

Dunque per fare questa separazione vi vorrà una lunga operazione, e dopo questa la trattativa col patrono laico per vedere se voglia comprare egli stesso questi beni separati per adempiere ai pesi. Io propongo un sistema molto più semplice che toglie tutte queste lungaggini, che cioè ai patroni laici di cui parla l'articolo 9 si faccia facoltà di evitare la separazione accennata all'alinea *a*, pagando per l'adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare.

Con questa disposizione si aboliscono tutte quelle operazioni di stima, di autorizzazione dei tribunali e di trattative private. Se il patrono laico non vuole approfittare di questa facoltà, allora si attiene al sistema del Governo.

Domando se la Commissione lo accetta nei termini da me proposti.

**CADORNA C., relatore.** La Commissione accetta l'emendamento del deputato Demarchi; soltanto desidererebbe di mantenere l'articolo tal quale è e di porre l'emendamento in via di aggiunta dopo il penultimo alinea del medesimo. L'aggiunta sarebbe la seguente, cioè: « nei benefici di patronato meramente laicale è fatta facoltà di evitare la separazione enunciata all'alinea dell'articolo 9, pagando per l'adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare. » Quindi la Commissione non farebbe altra variazione se non che quella di esprimere che questa disposizione riguarda ai benefici di patronato *meramente laicale*, la quale variazione però entra compiutamente nel senso e nello scopo dell'emendamento dell'onorevole Demarchi, imperocchè non si potrebbe applicare ai benefici di patronato misto, cioè che fossero in parte laicali ed in parte ecclesiastici.

**DEMARCHI.** Siccome l'essenza del mio emendamento è conservata dalla Commissione, io non ho difficoltà ad aderire che venga introdotto prima dell'ultimo alinea.

**CADORNA C., relatore.** La Commissione proporrebbe la seguente redazione:

« Nei benefici di patronato meramente laicale è fatta facoltà al patronato di evitare la separazione accennata all'alinea *a* dell'articolo 9, pagando per l'adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare. »

**DEMARCHI.** Accetto questa redazione.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni e se non si domanda la divisione dell'articolo 20, lo metto ai voti con quest'aggiunta proposta dal deputato Demarchi ed emendata dalla Commissione.

**GALVAGNO.** Io vorrei fare una brevissima osservazione sull'ultimo alinea di quest'articolo; mi rincresce che non sia presente il ministro delle finanze, il quale potrebbe darmi qualche spiegazione in proposito.

Passo sopra a che, quanto agli stabili destinati al pubblico servizio, non si dia che il 4 per cento; passo a che, invece del capitale, si diano delle cedole corrispondenti, le quali, come rappresentative del valore dei beni che appartengono allo Stato per via di vacanza, non so come si possano spedire, non potendo essere in sostanza che cedole dello Stato debi-